

TI_GERICHTE 53.2004.7 vom 1. Oktober 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-10-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_53.2004.7_d20041001

FR: TI_GERICHTE 53.2004.7 du 1 octobre 2004

IT: TI_GERICHTE 53.2004.7 del 1 ottobre 2004

Regeste

interpretazione e esecuzione di una convenzione fiscale

Erwägungen

E. 1

In primo luogo va rilevato che la AT2 è stata posta in fallimento con decreto 24 settembre 2003 della Pretura del Distretto di Bellinzona. Il procedimento è stato dapprima sospeso per mancanza di attivo ed in seguito, con decreto pretorile del 22 ottobre successivo, è stato riattivato secondo la procedura sommaria. In generale con l'apertura del fallimento la capacità degli organi di agire per conto della società decade a favore della massa fallimentare (cfr. Commentario basilese, n. 13 ad art. 741 CO). Nelle relazioni verso l'esterno, quest'ultima è rappresentata dall'amministrazione del fallimento che, in caso di procedura sommaria, spetta all'Ufficio esecuzioni e fallimenti (DTF 121 III 142 consid. 1). Sennonché, nella presente fattispecie non risulta che tale autorità abbia conferito mandato agli avv. _____ e _____ di agire in giudizio nei confronti dello Stato per conto della AT2 in liquidazione. Agli atti figura in effetti unicamente una procura, verosimilmente sottoscritta dall'amministratrice unica della società, la quale però, in seguito all'apertura del fallimento, non era più abilitata a rappresentare la medesima. Si può comunque prescindere dall'assegnare alla AT2 in liquidazione un termine per rimediare alla mancanza di una valida procura, visto che, per i motivi che verranno qui di seguito esposti, la petizione è in ogni caso irricevibile.

E. 2.1

Giusta l'art. 71 lett. b Pamm, il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica le contestazioni che sorgono da contratti di diritto pubblico con lo Stato. A mente di quest'ultimo, nel caso in esame non sarebbero dati gli estremi per l'applicazione di questa norma, essendo la procedura fra autorità fiscale e contribuente regolata in primo luogo dalla legislazione tributaria cantonale e federale, la quale assurge in questo ambito al ruolo di *lex specialis* nei confronti della Pamm. Sempre a mente del Cantone, la pattuizione intervenuta tra le parti il 19 dicembre 2001 costituisce un atto preparatorio della notifica di tassazione, suscettibile di essere impugnata con gli ordinari rimedi di diritto davanti all'autorità fiscale che l'ha emanata. Spetterebbe dunque a quest'ultima pronunciarsi in merito ad eventuali contestazioni concernenti l'accordo transattivo su cui si basa la tassazione.

E. 2.2

La dottrina e la prassi più recenti considerano le convenzioni in materia tributaria come dei veri e propri contratti di diritto pubblico tra fisco e contribuente, assimilabili all'istituto civilistico della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia o un'incertezza circa una relazione giuridica (Blumenstein/Locher, *System des*

schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., pag. 321 con riferimenti; Rickli, Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, pag. 103; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2a ed., vol. III, pag. 108; STF del 18 novembre 2002 nella causa 2A.568/2001 e 2P.331/2001 consid. 4.2; RDAT II-1993 n. 1t consid. 3.3.; RDAT I-1997 n. 27t consid. 4.3). Questa circostanza non permette però ancora di concludere a favore della ricevibilità della petizione in esame, giusta l'art. 71 lett. b PAmm. La presente vertenza trae in effetti origine dal fatto che, come esposto in narrativa, l'autorità fiscale, dopo aver proceduto alla realizzazione dei capitali che erano stati sequestrati dal Ministero pubblico e aver constatato che il ricavo non era sufficiente a coprire l'intero credito d'imposta, ha deciso di mantenere le procedure esecutive avviate in precedenza nei confronti di AT1 e della AT2. Ne discende che la lite in esame ruota essenzialmente attorno ad un problema di natura esecutiva, vale a dire alla questione di sapere se siano tutt'ora dati i presupposti affinché lo Stato possa proseguire con le suddette procedure d'incasso.

E. 2.3

La petizione in oggetto, con cui è stato in sostanza chiesto l'accertamento dell'avvenuta estinzione di ogni credito fiscale e il conseguente annullamento di tutte le procedure esecutive avviate dal fisco nei confronti degli attori, si configura dunque alla stregua di un'azione di annullamento o sospensione giudiziale dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 85a LEF. Giusta questa disposizione, in vigore dal 1° gennaio 1997, la parte escussa può, per l'appunto, domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione (cpv. 1). Se il tribunale, una volta sentite le parti, ritiene che la domanda è molto verosimilmente fondata, pronuncia la sospensione provvisoria dell'esecuzione (cpv. 2). Se l'azione è ammessa, il tribunale, a seconda del caso, annulla o sospende l'esecuzione (cpv. 3). La causa dev'essere trattata con la procedura accelerata (cpv. 4). 3. 3.1. L'azione contemplata dall'art. 85a LEF è di natura mista, nel senso che verte sia su questioni di merito, che su questioni prettamente esecutive (DTF 125 III 149 consid. 2c; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 3 ad art. 85a LEF; Ammon/Gasser Grundriss des Schuldbetreibung- und Konkursrecht, pag. 140). Essa è proponibile anche nell'ambito dell'esecuzione forzata di un credito di diritto pubblico (Spühler, Probleme bei der Schuldbetreibung für öffentlichrechtliche Geldforderungen, in: ZBl 1999, pag. 265). In assenza di una chiara giurisprudenza federale, la dottrina è tuttavia divisa riguardo al quesito di sapere quale sia l'istanza giudiziaria competente per materia a statuire su di una simile domanda. Partendo dall'assunto che tocca in primo luogo al legislatore cantonale risolvere questo genere di questioni, alcuni autori sostengono che non può essere compito della giustizia civile pronunciarsi sull'esistenza o meno di un debito fondato sul diritto pubblico: pertanto in questi casi il giudice dell'esecuzione adito dovrebbe sospendere l'esame dell'istanza, per difetto di competenza *ratione materiae*, ed assegnare all'escusso un termine per promuovere un'azione di accertamento davanti alla competente autorità giudiziaria amministrativa (Commentario basilese, n. 26 ad art. 85a LEF con riferimento). Altri autori affermano invece che tocca ai tribunali civili occuparsi delle azioni ex art. 85a LEF, anche quando l'accertamento materiale contemplato dal cpv. 1 di questa disposizione concerne una pretesa di diritto pubblico: la tesi contraria non terrebbe sufficientemente conto del fatto che l'azione in parola, pur toccando questioni sia di diritto materiale che di diritto esecutivo, è una sola e non può essere scissa, dovendo la stessa venire trattata in tutti i suoi aspetti secondo la procedura accelerata, che i Cantoni sono tenuti ad istituire in base all'art. 25 LEF (Spühler,

op. cit., pag. 265). 3.2. Atteso che l'ordinamento cantonale non prevede alcunché di esplicito riguardo all'autorità giudiziaria cui spetta il compito di statuire su di un'istanza ex art. 85a LEF inoltrata nell'ambito dell'esecuzione forzata di un credito d'imposta, nel caso concreto può di principio restare indeciso il quesito di sapere quale delle due predette opinioni dottrinali debba essere seguita, poiché, in ogni caso, si può senz'altro affermare che non compete al Tribunale cantonale amministrativo occuparsi di questo genere di cause. In effetti, se si volesse seguire la prima tesi sopra menzionata, la competenza a decidere sull'avvenuta estinzione o meno del debito dovrebbe essere della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, in virtù delle tematiche di diritto fiscale all'origine del presente litigio. Qualora invece si volesse dar credito all'altra tesi sostenuta dalla dottrina, non v'è dubbio che l'azione in parola andava inoltrata dinanzi alla Pretura distrettuale del luogo di esecuzione secondo la procedura prevista dagli art. 389 e segg. CPC, così come d'altronde accade per le azioni di contestazione della graduatoria di crediti di diritto pubblico, per le quali il Tribunale federale ha ammesso la competenza del pretore, quale giudice del fallimento (DTF 120 III 32). Ne discende dunque che la presente petizione dev'essere dichiarata inammissibile per difetto di competenza di questo tribunale. 4. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 3, 28, 71 PAmm; 302 e segg., 389 e segg. CPC; 85a LEF; dichiara e pronuncia: 1. La petizione è irricevibile. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.- sono a carico di _____.

3. Intimazione a: . terzi implicati Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.